



Servizio Atti normativi,
Affari istituzionali e Partecipate

Decreto Rep. 1570/2014 Prot. n. 85859
Anno 2000 Tit. 1 Cl 3 Fasc. 12

OGGETTO Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 - Modifiche

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Visto il "Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240" emanato con D.R. n. 1702/2011 Prot. 32716 del 16 giugno 2011 e successive modificazioni;

Viste le delibere del Senato Accademico rep. n. 63 del 12 maggio 2014 e del Consiglio di Amministrazione rep. n. 158 del 19 maggio 2014, con le quali sono state approvate alcune modifiche all'art. 10 del citato Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240;

DECRETA

- art. 1. di emanare il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, così come modificato con delibera rep. n. 63 del Senato Accademico in data 12 maggio 2014 e con delibera rep. n. 158 del Consiglio di Amministrazione in data 19 maggio 2014 ;
- art. 2. di stabilire che il Regolamento di cui all'art. 1 entri in vigore dalla data del presente Decreto;
- art. 3. di incaricare il *Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate* e il *Servizio Concorsi e Carriere Docenti* dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 17/06/2014

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zaccaria

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.

Art. 1 – OGGETTO E TIPOLOGIE

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento, mediante la stipulazione di contratti, di incarichi per attività di insegnamento nei corsi di studio di cui agli articoli 1 e 2 del Regolamento Didattico di Ateneo impartiti dall'Università degli Studi di Padova.
2. La stipula di contratti per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come disciplinati dal presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. Gli incarichi possono essere conferiti:
 - a) per attività d'insegnamento di alta qualificazione con riferimento alla responsabilità di un insegnamento o di una parte di esso o di un modulo di un corso integrato;
 - b) per specifiche esigenze didattiche, anche integrative;
 - c) al fine di favorire l'internazionalizzazione con riferimento alla responsabilità di un insegnamento o di una parte di esso o di un modulo di un corso integrato.

Art. 2 – INCARICHI PER RESPONSABILITA' DI UN INSEGNAMENTO

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 comma 3 lett. a) possono essere conferiti a titolo oneroso o a titolo gratuito, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca.
2. Il trattamento economico per gli incarichi a titolo oneroso viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione a cadenza annuale in tempo utile per la programmazione didattica. L'importo non dovrà essere inferiore a quello fissato con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Gli incarichi a titolo gratuito, fatta eccezione per quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di Padova.
4. I predetti incarichi hanno durata annuale e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previa valutazione positiva dell'attività didattica svolta.
5. Costituisce oggetto dei predetti incarichi la responsabilità di un insegnamento o di una parte di esso o di un modulo di un corso integrato.

Art. 3 – INCARICHI PER SPECIFICHE ESIGENZE DIDATTICHE ANCHE INTEGRATIVE

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 comma 3 lett. b) possono essere conferiti esclusivamente a titolo oneroso. Il relativo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 23, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, il trattamento economico viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
2. I predetti incarichi hanno durata annuale.
3. Costituisce oggetto dei predetti incarichi la responsabilità di un insegnamento o di una parte di esso o di un modulo di un corso integrato oppure lo svolgimento di specifiche attività didattiche integrative.

Art. 4 – INCARICHI DI INSEGNAMENTO FINALIZZATI A FAVORIRE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) possono essere conferiti esclusivamente a titolo oneroso. Il relativo trattamento economico è determinato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione a cadenza annuale sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
2. I predetti incarichi possono essere conferiti anche utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni e hanno durata annuale.
3. Costituisce oggetto dei predetti incarichi la responsabilità di un insegnamento o di una parte di esso o di un modulo di un corso integrato.

Art. 5 – PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO

1. In sede di programmazione didattica annuale gli organi collegiali delle strutture interessate aventi responsabilità didattica, nei limiti delle risorse annualmente assegnate, individuano gli insegnamenti inseriti nell'offerta formativa dei corsi di studio impartiti che non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione di compiti didattici istituzionali ovvero mediante affidamento a docenti e ricercatori universitari dell'Ateneo. Verificata l'impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con docenti strutturati dell'Ateneo, individuano gli insegnamenti da impartire e le specifiche competenze professionali da acquisire.
2. Il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 comma 3 lett. a) e b) avviene mediante procedura comparativa indetta con bando emanato dal responsabile della struttura interessata. Del bando è data pubblicità mediante affissione all'albo della struttura interessata avente responsabilità didattica e pubblicazione all'albo ufficiale di Ateneo.
3. L'emanazione del bando è preceduta da apposita delibera dell'organo collegiale della struttura interessata, assunta tenendo conto della programmazione didattica relativa all'anno accademico cui fa riferimento il bando e nei limiti delle risorse disponibili.
4. La delibera dell'organo collegiale deve indicare:
 - il tipo di attività didattica;
 - il corso nel quale l'attività si inserisce;
 - le modalità dello svolgimento dell'attività;
 - l'impegno orario complessivo;
 - l'ammontare del compenso, se previsto e la relativa copertura finanziaria.
5. Si prescinde dalla procedura comparativa per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 comma 3 lett. c). In tali casi la proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione nel sito internet dell'Università degli Studi di Padova del curriculum dell'affidatario.

Art. 6 – REQUISITI

1. Alle procedure di cui all'art. 5 sono ammessi:
 - 1.a con riferimento agli incarichi a titolo oneroso o gratuito di cui all'art. 1 comma 3 lett. a) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
 - 1.b con riferimento agli incarichi di cui all'art. 1 comma 3 lett. b) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali; costituiscono titoli preferenziali i titoli di dottore di ricerca, specializzazione medica, abilitazione ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione conseguita secondo le procedure previste dall'art. 16 della legge 23 dicembre 2010 n. 240 e successivi provvedimenti di attuazione;

- 1.c con riferimento agli incarichi di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. Qualora il soggetto individuato per il conferimento dell'incarico sia dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
3. I titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 2010, n. 240 banditi dall'Università degli Studi di Padova, da altre università, dagli enti pubblici di ricerca e sperimentazione e dagli altri enti indicati nel richiamato art. 22 sono ammessi esclusivamente alle selezioni per il conferimento di attività didattica corrispondente a parte di un insegnamento. Analoga disposizione si applica con riferimento agli assegni di ricerca banditi ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997 dall'Università degli Studi di Padova, da altre università e dalle istituzioni ed enti indicati nel richiamato art. 51.

Art. 7 – COMPETENZA ALLA VALUTAZIONE

1. La valutazione comparativa dei candidati e la individuazione del soggetto cui affidare l'incarico è effettuata con deliberazione adottata dal competente organo collegiale della struttura interessata, sulla base dei criteri indicati nel bando.

Art. 8 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Il Rettore delega i responsabili delle strutture interessate alla stipula dei contratti oggetto del presente regolamento.
2. Il responsabile della struttura interessata accerta la regolarità formale della procedura comparativa e provvede alla stipula del relativo contratto.
3. In caso di rinnovo degli incarichi di cui all'art. 1, comma 3 lett. a) il responsabile della struttura interessata può procedere alla stipulazione del contratto in sede di rinnovo solo a condizione che l'attività didattica svolta dal professore a contratto nell'anno precedente sia stata valutata positivamente dall'organo collegiale della struttura interessata e che la deliberazione con la quale l'organo medesimo approva la proposta di rinnovo per il successivo anno accademico preveda la persistenza delle originarie esigenze didattiche e la disponibilità finanziaria.

Art. 9 – INCOMPATIBILITA'

1. Salvo restando l'adempimento prioritario degli obblighi contrattuali, i professori a contratto possono svolgere altre attività o funzioni che non determinino un conflitto di interessi con la loro specifica posizione all'interno dell'Università.

Art. 10 – DIVIETI PARENTALI

1. I contratti di cui al presente regolamento non possono essere stipulati da coloro che abbiano un rapporto di coniugio o un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente alla struttura che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – TRATTAMENTO ASSICURATIVO

1. Per la durata dell'incarico il professore a contratto beneficerà della copertura assicurativa contro gli infortuni tramite apposita polizza stipulata dall'Università con oneri a carico della struttura interessata ovvero dell'assicurazione obbligatoria INAIL quando dovuta; beneficerà inoltre, laddove necessario, della copertura assicurativa di responsabilità civile tramite polizza.

Art. 12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data del decreto rettorale di emanazione.